



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

Alla Spett.le
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia , 97
Ed. B3 20142 MILANO

Oggetto: condizioni generali per l'affidamento appalto di durata biennale del servizio di consultazione on line (internet – intranet) del servizio di Banche dati giuridiche e servizi connessi – CIG 95381602A2.

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punti 2 e 3) del d.lgs. n. 50/2016, la Giustizia Amministrativa – Consiglio di Stato CF 80427570587 affida alla Wolters Kluwer Italia S.r.l. CF e P.IVA 10209790152 (da ora in avanti definita “la Società”), l'esecuzione dei servizi in oggetto, ai quali si applicano le seguenti condizioni. L'affidamento del contratto avviene attraverso l'utilizzo di strumenti di negoziazione CONSIP (Piattaforma Acquistinretepa). Il presente documento costituisce allegato alla scheda contrattuale dello strumento di negoziazione utilizzato e contiene le clausole che regolano il rapporto negoziale tra le parti.

La stipula del Contratto, nonché la validità e l'efficacia del medesimo è subordinata all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed a tal fine prima della stipula rilascerà apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione tramite modello DGUE, fornito dall'amministrazione. Nel caso che in sede di controllo di detti requisiti generali, gli stessi dovessero risultare insussistenti, il contratto, ove stipulato, verrà risolto con ogni conseguenza di legge. Nel DGUE, l'O.E. rilascia inoltre la dichiarazione di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e tecnica ex art. 83, 1 comma lett. a) e c) d.lgs n. 50/2016, ossia l'essere iscritto nel registro della CCIIAA per il settore merceologico concernente l'appalto e aver svolto nell'ultimo triennio almeno un servizio della stessa natura a quello oggetto del contratto. Il controllo dei suddetti requisiti, per quanto possibile, verrà effettuato mediante il sistema AVCPASS (ora FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) ANAC e pertanto l'operatore economico deve inviare il relativo PASSOE e la ricevuta del pagamento del contributo ANAC ove dovuto. A pena di esclusione l'O.E. indica nell'apposito modulo fornito in sede di gara dall'amministrazione i costi della manodopera relativi al servizio (ove determinabili) e della sicurezza interna ai sensi dell'art. 95 comma 10 d.lgs n. 50/2016.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Come da preventivo/offerta WKI-BD-PA- 3722 che forma parte integrante e sostanziale del Contratto, l'oggetto del contratto è costituito dai servizi e sistemi ivi analiticamente descritti. In particolare la Società si impegna a fornire a partire dalla data di stipula del contratto n. 2 sistemi di consultazione *on line*, ovvero: Leggi d'Italia PA e servizi connessi (con le medesime caratteristiche, configurazioni, modalità di erogazione e livelli di servizio di cui all'offerta “Vers. 1.0 25 settembre 2020” allegata al contratto prot. n. 27377 del 28 dicembre 2020 CIG 8535118A2E, relativo al biennio 2020 – 2022) e in parallelo il sistema banche dati “ONE PA, ONE FISCALE e ONE LEGALE”, con le caratteristiche,

configurazioni, modalità di erogazione e livelli di servizio indicati nel suddetto preventivo/offerta WKI-BD-PA- 3722 e relativo allegato “Service Level Agreement (SLA) per Clienti Direzionali” (all. 1).

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata 24 mesi. In particolare i servizi decorreranno dalla data di stipula del contratto ovvero dall’1/1/2023 ove la stipula sia effettuata in data precedente. Il sistema leggi d’Italia e servizi connessi avrà termine al 31/12/2023. Dal 1° gennaio 2024 saranno, quindi, utilizzabili solo ONE PA, ONE FISCALE e ONE LEGALE e gli altri servizi previsti dal progetto, come indicato nella suddetta offerta WKI-BD-PA- 3722. Tutti i servizi si concluderanno definitivamente dopo 24 mesi a decorrere dalla stipula del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del codice degli appalti pubblici. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni. Il servizio inizia dalla data di stipula del contratto, ovvero da altra data eventualmente concordata con il RUP dell’esecuzione e formalizzata da apposito verbale di inizio del servizio.

ART. 3 – LIVELLI DI SERVIZIO

La Società si impegna a garantire l’erogazione dei citati servizi di consultazione telematica con carattere di continuità, nell’arco delle ventiquattro ore giornaliere (24 su 24 come da offerta), senza alcuna interruzione (salvi gli imprevisti dovuti a causa di forza maggiore) e con i livelli indicati, rispettivamente, per quanto concerne il Sistema “Leggi d’Italia”, nell’offerta “Vers. 1.0 25 settembre 2020” allegata al contratto prot. n. 27377 del 28 dicembre 2020 CIG 8535118A2E, relativo al biennio 2020 – 2022 e, per quanto concerne il sistema banche dati “ONE”, come sopra descritto, nell’offerta “WKI-BD-PA- 3722” e nell’allegato “Service Level Agreement (SLA) per Clienti Direzionali” (all. 1).

ART. 4 – CORRISPETTIVO

Per tutte le prestazioni oggetto del contratto sarà corrisposta alla Società la somma complessiva di € 380.000,00 (trecentottantamila/00) I.V.A. 4% esclusa come per legge. Il pagamento del canone di servizio sarà effettuato in ratei semestrali di pari importo, previa emissione di regolare fattura da parte dell’operatore economico come indicato nel successivo art. 11.

L’I.V.A. sarà versata dall’Amministrazione secondo le modalità e i termini fissati dal D. M. 23 gennaio 2015.

Trattandosi di contratto che prevede prestazioni rese tramite internet e, quindi, senza interferenze nelle sedi dell’amministrazione non è prevista la redazione del DUVRI, né sono previsti oneri per la rimozione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 d.lgs n. 81/2008.

ART. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

In applicazione dell’art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, il committente riconosce ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016 il diritto dell’appaltatore alla revisione di prezzi, nella seguente misura e a partire dal secondo anno di contratto. Eventuali variazioni dell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo (FOI), in aumento o in diminuzione, rispetto alla data di sottoscrizione del contratto, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento dell’importo contrattuale. Nessun altro adeguamento al costo contrattuale potrà essere riconosciuto. L’appaltatore dovrà rivolgere, a pena di decadenza, istanza motivata di riconoscimento di tale revisione entro 60 giorni a partire dalla scadenza del primo anno di contratto. La stazione appaltante, con propria determina, procederà entro 30 giorni lavorativi all’accoglimento o al rigetto dell’istanza o a proporre un diverso importo revisionale calcolato con il medesimo criterio.

In ogni caso resta fermo il complessivo valore dell’appalto essendo le prestazioni pagate a consumo ed a scomputo di tale importo.

ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti al contratto, la Società costituirà, entro e non oltre sette giorni dalla stipula del medesimo, un deposito cauzionale pari al 10% dell'imponibile con efficacia temporale di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio, ai sensi dell'art. 103 e con le modalità dell'art. 93, D.lgs. n. 50/2016. E' fatta salva la riduzione di cui al comma 7, dello stesso art. 93 ove ricorrono i presupposti ivi previsti. Su domanda della Società il suddetto deposito sarà svincolato al termine dell'esecuzione del contratto. In mancanza della costituzione di detta garanzia, si procederà alla revoca della determina d'affidamento.

ART. 7 – SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificassero interruzioni, malfunzionamenti o guasti al sistema preposto all'erogazione del servizio di consultazione *on line* in ambito intranet, dei contenuti offerti dalla Società, l'Amministrazione aprirà una richiesta di intervento tecnico. Il servizio e gli interventi di manutenzione sono inclusi nel corrispettivo concordato, sia per il sistema Leggi d'Italia sia per il sistema "ONE".

Entro la data di inizio del servizio la Società comunicherà al RUP dell'esecuzione i recapiti mail per aprire i ticket di intervento. La presa in carico del ticket d'intervento del servizio di assistenza dovrà essere effettuata con le tempistiche indicate nella documentazione afferente ai livelli di servizio.

ART. 8 – PENALI

La Società sarà tenuta al pagamento di penali, qualora si verifichino i seguenti eventi:

- a) mancato aggiornamento delle banche dati sistema "Leggi d'Italia" e sistema "One", entro le tempistiche previste dai rispettivi livelli di servizio: 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni successiva ora di ritardo;
- b) violazione dei rispettivi livelli del servizio di manutenzione relativi alla presa in carico della richiesta di intervento dell'amministrazione per malfunzionamento dei servizi: 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni successiva ora di ritardo;
- c) violazione dei rispettivi livelli del servizio di manutenzione relativi al ripristino del corretto funzionamento dei servizi in caso di malfunzionamento: 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni successiva ora di ritardo;
- d) qualora nel corso dei servizi non sia possibile l'accesso contemporaneo di utenti nel numero garantito, 1 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni evento riscontrato;
- e) nel caso le violazioni dei livelli di servizio di presa in carico di cui alla lettera b) superino il numero di 3 per ciascun anno di servizio, sarà applicata un'ulteriore penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, fatta salva l'applicazione della penale sub b);
- f) nel caso le violazioni dei livelli di servizio di ripristino del corretto funzionamento dei servizi di cui alla lettera c) superino il numero di 3 per ciascun anno di servizio, sarà applicata un'ulteriore penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, fatta salva l'applicazione della penale sub c);
- g) nel caso riguardo ai servizi erogati si verifichino più di n. 3 malfunzionamenti di severità 1 per ciascun anno di servizio, sarà applicata un'ulteriore penale pari allo 1 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni ulteriore malfunzionamento, oltre e a prescindere dall'eventuale applicazione della penale sub c);
- h) nel caso riguardo ai servizi erogati si verifichino più di n. 4 malfunzionamenti di severità 2 per ciascun anno di servizio, sarà applicata un'ulteriore penale pari allo 1 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni ulteriore malfunzionamento oltre e a prescindere dall'eventuale applicazione della penale sub c);
- i) nel caso riguardo ai servizi erogati si verifichino più di n. 5 malfunzionamenti di severità 3 per ciascun anno di servizio, sarà applicata un'ulteriore penale pari allo 1 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni ulteriore malfunzionamento, oltre e a prescindere dall'eventuale applicazione della penale sub c);

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La misura delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto di aggiudicazione. Al superamento di tale soglia potrà farsi luogo a risoluzione del contratto. L'importo delle penali sarà esatto mediante escussione della garanzia definitiva o in caso d'incapienza mediante relativa riduzione dell'importo dovuto per il servizio nel trimestre di riferimento.

ART. 9 – OBBLIGHI DOCUMENTALI PER LA STIPULA E SUBAPPALTO

Per la stipula, la Società, dovrà sottoscrivere in aggiunta agli altri documenti richiesti: 1) le presenti condizioni generali, che integrano i termini e le condizioni dell'offerta suddetta; 2) il Patto d'integrità in ottemperanza al vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione, dell'Amministrazione; 3) la dichiarazione di eventuale subappalto, utilizzando i relativi moduli forniti dall'amministrazione. Ai sensi dell'art.105 d.lgs n. 50/2016, nella dichiarazione di eventuale subappalto, ove esso sia richiesto, devono essere indicate le prestazioni che si intendono subappaltare. Al momento del deposito del contratto di subappalto, ove richiesto, deve essere presentata dichiarazione del subappaltatore contenente l'impegno a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, nonché dichiarazione dell'appaltatore di impegno a corrispondere ai subappaltatori i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; 4) la dichiarazione relativa ai costi interni della sicurezza ed al costo della manodopera per il servizio espletato (il relativo modulo sarà fornito in sede di procedura d'affidamento); 5) inoltre, la Società prima della stipula del contratto fornirà all'Amministrazione apposita dichiarazione circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, e s. m. i.

ART. 10 – ONERI FISCALI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le spese di registrazione e di bollo inerenti al contratto sono a carico della Società e dovranno essere corrisposte in marche da bollo nella misura prevista dall'art. 2 del D.M. 20 agosto 1992 e modificato dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71. Con dichiarazione in sede di stipula, tramite apposito modulo fornito dall'amministrazione, l'O.E. comunicherà il codice di n. 5 contrassegni telematici da Euro 16.00 cadauno. In alternativa, la Società potrà dichiarare con il medesimo modulo di aver assolto l'imposta di bollo in modalità virtuale previa apposita autorizzazione della Agenzia delle Entrate competente.

Art. 11 - FATTURAZIONE

La fatturazione è effettuata in formato elettronico ed il relativo pagamento avviene con cadenza semestrale - a partire dalla data di inizio del servizio. In particolare va osservata la seguente procedura: alla fine di ogni trimestre di servizio la società fornitrice comunica all'Amministrazione - tramite PEC all'indirizzo ced.spi@ga-cert.it - il "pronti alla verifica di conformità e richiesta di fatturazione". Salvo non siano necessarie integrazioni documentali o particolari accertamenti tecnici, il RUP dell'esecuzione procederà, previa relazione/nulla osta del DEC, all'emissione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione suddetta. L'emissione della fattura in formato elettronico avverrà previo nulla osta dell'Amministrazione che sarà, tempestivamente, comunicato all'operatore economico a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità.

La fattura deve fare espresso riferimento al contratto e contenere gli elementi di seguito descritti: denominazione Ente: Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali; codice fiscale: 80427570587; denominazione ufficio: Ufficio Pianificazione e Controllo; codice univoco ufficio: JGENHA; e CIG in intestazione.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate. Per ciascuna fattura emessa si applicherà la ritenuta dello 0,50% in applicazione dell'art. 30, comma 5 bis, d.lgs. n. 50 del 2016 che sarà vincolata in sede di liquidazione finale solo dopo il positivo riscontro dei presupposti indicati dalla legge.

Il RUP per la fase esecutiva è la dott.ssa Valentina Tagliaferri, v.tagliaferri@giustizia-amministrativa.it ed il DEC è l'Ing. Federica Forte, f.forte@giustizia-amministrativa.it

Dopo la stipula del contratto e per tutte le questioni e vicende inerenti alla fase esecutiva del contratto l'aggiudicatario dovrà contattare il RUP dell'esecuzione ed il DEC, nonché effettuare le relative comunicazioni presso i seguenti indirizzi dell'Ufficio UFFICIO CED, RETE, SICUREZZA, SITI ISTITUZIONALI, FORMAZIONE E DOTAZIONI INFORMATICHE: PEC: ced.spi@ga-cert.it

ART. 12 - TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà eseguito entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica sull'apposita piattaforma d'interscambio, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 13 – BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

La Società assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o d'altra natura che violino diritti di brevetto, d'autore e, in genere, di privativa altrui.

Qualora venga promossa, nei confronti dell'Amministrazione, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti in relazione all'oggetto del presente articolo, la Società assumerà a suo carico tutti gli oneri conseguenti, comprese le spese per l'eventuale difesa in giudizio.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Amministrazione darà tempestiva notizia, mezzo PEC, alla Società delle iniziative giudiziarie intraprese nei suoi confronti.

Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso di fondatezza della pretesa azionata, si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto, recuperando le somme versate per le prestazioni già rese.

ART. 14 – RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente in ragione di quanto previsto all'art.1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto per gravi e giustificati motivi ovvero quando lo richiedessero sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

Tale recesso avverrà con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. La Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere risolto da parte dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 1453 c.c. in caso d'inadempimento imputabile alla Società. Si considerano, in via esemplificativa e non esaustiva, inadempimenti di non scarsa importanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., i disservizi indicati all'art. 8, fatta salva l'applicazione delle relative penali.

In caso tali disservizi (o altri ritenuti di non scarsa importanza) si protraggano per più di 5 (cinque) giorni consecutivi senza risoluzione, il contratto, salvo l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 e salvo il caso di risoluzione di diritto, potrà essere risolto dall'amministrazione previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.. Il contratto potrà essere risolto nel caso l'ammontare delle penali superi il 10% del valore netto contrattuale.

ART. 16 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Il contratto è altresì risolto di diritto in caso di:

- violazione del divieto di cessione del contratto di cui all'art. 105 comma 1 d.lgs n. 50/2016;;

- subappalto senza previa richiesta ed autorizzazione;
- perdita nel corso dell'esecuzione di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso degli stessi;
- cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stessa a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- nel caso di mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità e/o nel patto di integrità, ovvero nel caso la Società ometta di denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

Il contratto sarà inoltre risolto nel caso i dipendenti dell'appaltatore si rendano autori o concorrono nella violazione delle disposizioni del Codice di comportamento per il personale amministrativo della Giustizia amministrativa, approvato con DPCS n. 111 del 17 marzo 2021 e pubblicato sul sito istituzionale, nonché in tutti gli altri casi previsti dai documenti di procedura e dalla normativa vigente. In caso di adempimento inesatto o parziale, previa contestazione del medesimo l'amministrazione adotterà il certificato di regolare esecuzione parziale solo per le prestazioni esattamente e correttamente eseguite.

Mediane la contestazione di cui sopra, fatta salva l'applicazione delle penali, l'amministrazione diffiderà il Fornitore ad eseguire esattamente la prestazione fissando un termine perentorio oltre il quale il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c..

Costituisce inadempimento di non scarsa importanza ai sensi del combinato disposto degli art. 1453 e 1455 c.c. la reiterazione delle condotte applicative delle penali ancorché non sia stato raggiunto il limite massimo di penali applicabili per la risoluzione di diritto.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 è fatto divieto alla Società di cedere il contratto a pena di nullità assoluta della cessione stessa.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche ed intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016.

La Società, al momento della stipula del contratto, deve comunque preavvisare la stazione appaltante dell'intenzione di cedere il credito. Il preavviso non sostituisce le notifiche degli atti di cessione di cui all'articolo citato.

ART. 18 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno decise davanti al Foro di Roma dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 206 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 47, c.c. e dell'art. 30, c. p. c., per ogni comunicazione e ad ogni altro effetto di legge, le parti eleggono i seguenti domicili:

- Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, Servizio per l'Informatica - Ufficio Statistica, gestione siti, formazione e comunicazione, Piazza del Monte di Pietà, 33, 00186 Roma.
- Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via dei Missaglia , 97 Ed. B3 20142 MILANO.

ART. 19 – NORME GENERALI DI RINVIO

Il contratto è regolato, anche per quanto in esso non espressamente previsto:

- a) dalle clausole contenute nel presente atto che sono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Società relativamente alla fornitura in oggetto;
- b) dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- d) dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

e) dalle ulteriori norme di legge e dai regolamenti vigenti, nonché dalle norme contenute nel codice civile.

ai sensi del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito della Giustizia amministrativa relativo al triennio 2022–2024 e dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina la procedura del c.d. whistleblowing, è consentito ai pubblici dipendenti e ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, di segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, prevedendo, in loro favore, misure di tutela idonee a tenerli indenni da eventuali azioni ritorsive, determinate dalla segnalazione. A tal fine è possibile effettuare una segnalazione di whistleblowing, mediante l'applicativo accessibile dal sito internet della Giustizia Amministrativa – Pagina: “Amministrazione Trasparente” > Sezione: “Altri contenuti – Corruzione” > Sottosezione: “Whistleblowing”.

Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo relativo alla fase di affidamento è possibile contattare il R.U.P. della presente procedura dott. Avv. Leonardo Cipriano (e-mail l.cipriano@giustizia-amministrativa.it, ☎ 06/68272601).

ART. 20 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato effettuato in fase di gara, nonché per la stipula e la gestione del contratto.

Finalità del trattamento:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Giustizia Amministrativa – Consiglio di Stato – Segretariato generale – per la gestione della gara, ai fini della stipula del contratto d'appalto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto medesimo e per i relativi adempimenti di legge. Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento:

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il Concorrente è consapevole che i dati forniti, in caso di aggiudicazione, saranno utilizzati per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

Natura dei dati trattati:

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, ai sensi dell'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come prescritto dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:

I dati saranno trattati dal personale degli Uffici del Consiglio di Stato che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto e dal personale che svolge attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici. Inoltre, i dati potranno essere comunicati:

- a soggetti terzi, che prestino attività inerenti alla gestione del sistema informatico della Giustizia Amministrativa o di consulenza o assistenza in favore dell'amministrazione, ove ciò sia necessario per lo svolgimento di tali attività;
- all'Avvocatura dello Stato in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, ove previste dalla normativa vigente;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Agenzia per l'Italia Digitale o ad altra Pubblica Amministrazione, ove sia previsto dalla normativa vigente un obbligo di comunicazione dei medesimi;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni della stessa Autorità.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L.190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.giustizia-amministrativa.it, sezione "Amministrazione Trasparente", anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati:

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura di gara, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Processo decisionale automatizzato:

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato:

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati:

Titolare del trattamento, per la struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa, è il Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali - Segretariato generale della Giustizia amministrativa, con sede in Roma – Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13 (00186) che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione, i cui dati di contatto sono i seguenti: PEC: rpd@gc-cert.it; E-MAIL: rpd@giustizia-amministrativa.it;

Consenso al trattamento dei dati personali:

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione della Contratto, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione appaltante per le finalità sopra descritte.

ART. 21 – NOMINA A RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Come dichiarato dall'ufficio tecnico proponente (UFFICIO CED, RETE, SICUREZZA, SITI ISTITUZIONALI, FORMAZIONE E DOTAZIONI INFORMATICHE), la tipologia di servizi oggetto del contratto può comportare concorrenza nella gestione delle attività di trattamento dei dati personali per conto del titolare del trattamento ai sensi del Reg. Eu. N. 679/2016 e della circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, prot. n. 8058 dell'11 maggio 2020. Pertanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) per la designazione dell'operatore economico a Responsabile del trattamento dei dati personali pertinenti alla G.A., che verrà effettuata con apposito addendum contrattuale a cura del RUP dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali che comportano detto trattamento dei dati;

all. 1 – offerta sistema ONE e allegato livelli di servizio.

Per accettazione, anche ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c.
(La Società)